



Venerdì 27/06/2025

Bonus giovani: istruzioni operative per ricevere gli sgravi contributivi dopo la conversione dell'art. 22 del D.L. 60/2024

A cura di: Studio Dott.ssa Cristina Orlando

DESTINATARI DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO BONUS GIOVANI

Il decreto-legge n. 60/2024 ha introdotto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per:

- i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani che non hanno compiuto 35 anni (34 anni e 364 giorni) e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato fra il 1 settembre 2024 e il 31 dicembre 2025
- i datori di lavoro che trasformano contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato fra il 1 settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 di giovani che non hanno compiuto 35 anni.

ESCLUSIONI DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO BONUS GIOVANI Sono esclusi da questi benefici:

- i collaboratori domestici e gli apprendisti poiché i rapporti di lavoro che già presentano benefici dal punto di vista di aliquote previdenziali ridotte;
- l'assunzione di personale con qualifica di dirigente;
- lavoratori a chiamata a tempo indeterminato.

MISURE DELL'ESONERO

L'esonero consiste nel 100% dei contributi carico datore di lavoro:

- fino a 500,00 euro mensili per assunzioni di giovani (fino 35 anni) a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di tempi determinati effettuati fra il 1 settembre 2024 e il 31 dicembre 2025;
- fino a 650,00 euro mensili per assunzioni di giovani (fino 35 anni) a tempo indeterminato o trasformazioni in sedi o unità produttive nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna per assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di tempi determinati effettuati fra il 31 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, l'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea per l'esonero relativo alla ZES unica del Mezzogiorno.

DATORI DI LAVORO CHE HANNO ACCESSO AL BONUS GIOVANI

- $\hat{A}$

Il diritto agli esoneri $\tilde{A}''$ subordinato:

- $\hat{A}$

 $\hat{A}$ $\hat{A}$

Per i rapporti di lavoro già instaurati: l'INPS fornisce l'esito di accoglimento con l'importo



spettante,Â per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, invece, lâ€™TMINPS calolerÃ lâ€™TMammontare del beneficio spettante invitando il soggetto interessato a procedere con lâ€™TMinstaurazione del rapporto di lavoro dimostrato dallâ€™TMinvio della comunicazione obbligatoria di assunzione entro 10 giorni.

Â

Fonti normative: D.L n. 60/2024, L. n. 95/2024, Circolare Inps n.90/2025

Dott.ssa Cristina Orlando